FNP CISL PENSIONATI

Dipartimento Politiche Previdenziali.
Fisco, Prezzi e Tariffe,
Mutuo Soccorso,
Politiche Internazionali

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma 11 novembre 2020
Circolare n. 748/AM/ldd
Oggetto: **INPS-Novità per la tutela in favore dei lavoratori cd. fragili**

In relazione alla disciplina emergenziale dei Decreti anti COVID-19, a tutela dei cd. "lavoratori fragili", impiegati presso datori di lavoro pubblici e privati, è intervenuto l'INPS con messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020, ponendo chiarimenti in ordine alla tipologia di documentazione da fornire per comprovare il riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità e la possibilità di ricorrere alla variazione delle mansioni svolte per poter adottare la modalità di "lavoro agile".

In favore dei soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (c. 3, art. 3 L. 104/1992), o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (c. 1 art. L. 104/1992), l'intero periodo di assenza dal servizio è equiparato a degenza ospedaliera, qualora sia prodotto un certificato di malattia.

È specificato che, in mancanza del verbale diretto a riconoscere la disabilità, la condizione di rischio può essere accertata personalmente dalle Strutture Sanitarie competenti territorialmente, attraverso i loro organi medico-legali.

Il termine della tutela, stabilito inizialmente al 30 aprile 2020 dal Dl. 18/2020 (Cura Italia), è stato prorogato al 31 luglio 2020 dal Dl. 34/2020 (D. Rilancio).

In favore di tale categoria di lavoratori che hanno diritto alla tutela previdenziale, è riconosciuta la prestazione economica con la connessa contribuzione figurativa entro il periodo massimo assistibile, previsto dalla legge, prendendo in considerazione sia la qualifica che il settore lavorativo di appartenenza.

Successivamente, il Dl. 104/2020 (D. Agosto) ha ulteriormente posticipato il termine -originariamente stabilito al 30 aprile u.s. dal Dl 18/2020-, per la tutela dei lavoratori fragili al **15 ottobre 2020**, in maniera da far rientrare nella disposizione legislativa tutti i periodi di assenza dal lavoro che ricadono nell'arco temporale **17 marzo 2020 e 15 ottobre 2020**.

Importante innovazione introdotta dal Decreto Agosto in relazione ai requisiti per individuare tale categoria di soggetti, è l'eliminazione del riferimento al c. 1 art. 3 L. 104/1992.

Conseguentemente, per accedere alla tutela il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi del c. 3 art. L. 104/1992, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle ASL.

Contestualmente, è precisato che, a partire dal **16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, i lavoratori fragili possono prestare la propria attività, attraverso la forma del "lavoro agile", anche tramite l'assegnazione ad una diversa mansione lavorativa, purché ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto.

Cordiali saluti

Patrizia Volponi
(II Segretario Nazionale)